



COMUNE DI PURA

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino

ORDINANZA MUNICIPALE SUSSIDIO COMUNALE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO A FAVORE DI STUDENTI E APPRENDISTI (ris. Municipale no. 1438 del 8 MAGGIO 2006)

Art. 1 – Scopo

Mediante la presente ordinanza il Comune di Pura intende favorire le famiglie con figli agli studi o in apprendistato e nel contempo incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici.

La presente ordinanza disciplina di conseguenza l'erogazione di un sussidio comunale destinato alle famiglie che acquistano per i loro figli abbonamenti per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto per recarsi a scuola o sul lavoro (apprendistato).

Art. 2 – Beneficiari

Il sussidio comunale è concesso dal Municipio agli studenti e agli apprendisti domiciliati nel Comune da almeno 1 anno dal momento in cui ne fanno richiesta e soddisfano i limiti di reddito di cui all'art. 3. Hanno diritto al sussidio esclusivamente coloro i quali acquistano l'abbonamento annuale o semestrale.

Art. 3 – Limiti di reddito

Hanno diritto al sussidio le famiglie i cui limiti di reddito imponibile o determinante per l'aliquota non superano i fr. 50'000.--.

Il limite di reddito è desunto dall'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato. Per i conviventi si procede al cumulo dei redditi.

Art. 4 – Ammontare del contributo annuo

L'ammontare del contributo annuo è stabilito nella misura del 35% del costo dell'abbonamento annuo o semestrale rilasciato dalle seguenti aziende di trasporto:

Ferrovie Federali Svizzere (FFS);
Ferrovia Lugano-Ponte Tresa (FLP);
Autopostale.

Art. 5 – Procedura della richiesta

Il sussidio non è automatico e viene versato unicamente su richiesta tramite l'apposito formulario da richiedere in Cancelleria allegando copia dell'abbonamento e il giustificativo dell'avvenuto pagamento.

Qualora fosse ritenuto opportuno la Cancelleria comunale ha inoltre ampia facoltà di richiedere documentazione suppletiva.

Art. 6 – Termine per la presentazione delle richieste, pagamento

Le richieste devono pervenire entro il 30 ottobre dell'anno nel quale è stabilito il diritto al sussidio (anno scolastico di riferimento). Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, secondo le modalità che saranno comunicate dal richiedente.

Art. 7 – Decisione di reclamo

Contro le decisioni è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Le decisioni del Municipio sono impugnabili secondo gli articoli 208 e segg. Legge Organica Comunale (LOC) all'Autorità di ricorso del Consiglio di Stato.

Art. 8 – Restituzione

In caso di trasferimento di domicilio successivo al versamento del contributo il Municipio si riserva la possibilità di richiedere il rimborso pro-rata temporis.

Art. 9 – Fondo disponibile

La disponibilità finanziaria complessiva del sussidio è indicata in sede di preventivo e calcolata in base alla situazione dell'anno precedente.

Art. 10 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entrata in vigore con effetto al 1° settembre 2006 ed abroga tutte le precedenti disposizioni al riguardo

Essa è pubblicata agli albi comunali dall'11 maggio 2006 al 25 maggio 2006, periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato (art. 192 LOC).

Il Sindaco	PER IL MUNICIPIO	Il Segretario
E. Luvini		M. Sciolli

Pura, 10 maggio 2006